

Statuto di “SOSWI Ticino” Associazione degli amici di Special Olympics Switzerland

7 maggio 2024

1. Denominazione, sede, configurazione dell'Associazione

¹Sotto la denominazione di «SOSWI Ticino» (di seguito «Associazione») esiste un'associazione ai sensi dell'art. 60 sgg. del CC con sede in Via Peri 2A, 6900 Lugano.

²L'Associazione opera principalmente nella regione geografica del Canton Ticino.

³L'Associazione è accreditata da Special Olympics Switzerland (di seguito «SOSWI»). Nell'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione si basa sullo statuto e sugli obiettivi di SOSWI.

2. Scopo

¹L'Associazione sostiene le attività di SOSWI in termini finanziari, di tempo, di personale e di idee.

²L'Associazione può anche fungere da organizzatore di eventi SOSWI.

³L'Associazione ha carattere di pubblica utilità, non persegue scopi commerciali e non mira al lucro.

3. Adesione

¹Sono o possono diventare soci dell'Associazione:

- a) SOSWI, come socio permanente
- b) persone fisiche o giuridiche che riconoscono e sono disposte a promuovere lo scopo dell'Associazione.

²Il Consiglio direttivo decide riguardo l'ammissione dei soci a seguito di una domanda scritta rivolta al/alla presidente. La decisione del Consiglio direttivo è definitiva.

³La quota annuale per i soci è stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci.

⁴Il Consiglio direttivo può decidere di rinunciare a riscuotere la quota annuale in casi giustificati.

⁵L'adesione scade a seguito di:

- a) dimissioni
- b) radiazione
- c) decesso nel caso di persone fisiche, perdita del godimento dei diritti civili nel caso di persone giuridiche.

⁶Le dimissioni si effettuano attraverso una dichiarazione scritta rivolta al Consiglio direttivo. Possono avvenire solo alla fine dell'anno solare, con un preavviso di tre mesi.

⁷La radiazione può essere effettuata dal Consiglio direttivo solo se il socio si rende colpevole di comportamento disonorevole, danneggia gli interessi dell'Associazione o non rispetta l'obbligo di pagare la quota associativa. La radiazione può essere effettuata solo dopo avere ascoltato il socio, che verrà informato della radiazione per iscritto. Questa ha effetto immediato. Non è data possibilità di ricorso all'Assemblea dei soci.

⁸Non è possibile la radiazione di un socio da SOSWI.

⁹I soci dimissionari o radiati non possono vantare alcuna pretesa finanziaria nei confronti dell'Associazione.

4. Organi

¹Gli organi dell'Associazione sono:

- A. Assemblea dei soci
- B. Consiglio direttivo

²Il Consiglio direttivo decide se l'Associazione deve essere sottoposta al controllo di un ufficio di revisione. L'ufficio di revisione di SOSWI ha il diritto di prendere visione dei conti annuali dell'Associazione, se necessario, e, previa consultazione, di effettuare una revisione limitata.

A. *Assemblea dei soci*

¹L'Assemblea dei soci ordinaria si tiene ogni anno entro il primo semestre.

²La convocazione all'Assemblea dei soci deve essere inviata dal Consiglio direttivo almeno 20 giorni prima per lettera o per e-mail, con indicazione dell'ordine del giorno.

³Le mozioni da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dei soci devono essere presentate per iscritto al/la presidente con almeno due settimane di anticipo.

⁴Un'assemblea dei soci straordinaria è convocata su decisione del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno due terzi (2/3) dei soci. La convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

⁵I compiti e le competenze dell'Assemblea dei soci sono i seguenti:

- a) approvazione del verbale dell'ultima Assemblea dei soci;
- b) approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale;
- c) scarico del Consiglio direttivo;
- d) determinazione del bilancio preventivo annuale e delle quote annuali;
- e) designazione del/della presidente e degli altri membri del Comitato esecutivo;
- f) trattazione delle mozioni del Consiglio direttivo e dei soci;
- g) decisioni riguardanti operazioni importanti sottoposte all'Assemblea dei soci dal Consiglio direttivo;
- h) modifica dello statuto;

i) scioglimento dell'Associazione;

⁶Le delibere dell'Assemblea dei soci sono prese a scrutinio palese, a maggioranza semplice. La votazione a scrutinio segreto è possibile solo se espressamente richiesto dalla maggioranza dei soci presenti. In caso di parità di voti, il/la presidente ha il voto decisivo.

⁷Tutti i soci presenti hanno pari diritti di voto. Le persone fisiche possono farsi rappresentare nel corso delle Assemblee dei soci da un altro socio in forza di una delega scritta. Le persone giuridiche esercitano il diritto di voto attraverso un rappresentante autorizzato.

⁸Il socio coinvolto nella questione è escluso dal diritto di voto in caso di delibera riguardante il suo disarcico oppure un negozio giuridico o una controversia legale tra il socio e l'Associazione.

B. Consiglio direttivo

¹Il Consiglio direttivo gestisce gli affari correnti dell'Associazione e la rappresenta verso l'esterno con firma collettiva a due. Nelle transazioni bancarie è possibile concedere anche firme individuali (incluso l'e-banking) per semplificare le operazioni quotidiane.

²Al Consiglio direttivo spettano tutte le facoltà che non sono riservate esplicitamente ad altri organi per legge o per statuto. Esse sono in particolare:

- a) preparazione e svolgimento dell'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria;
- b) emanazione di regolamenti;
- c) ammissione e radiazione di soci;
- d) regolamentazione delle operazioni di cassa e della contabilità.

³Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri. Nella composizione del Consiglio direttivo si deve prestare attenzione a un'adeguata rappresentanza del mondo economico, delle organizzazioni che si occupano di persone con disabilità, dello sport, dei rappresentanti delle famiglie interessate e delle persone con disabilità.

⁴Se possibile, si dovrebbe nominare nel ruolo di presidente dell'Associazione una persona ben inserita nella regione, che si identifichi con la visione, la missione e i valori di SOSWI e che sia disposta a promuoverli e a promuovere lo scopo dell'Associazione.

⁵Per il resto, il Consiglio direttivo si auto-costituisce. Ha la facoltà di far redigere il verbale a un/a collaboratore/trice amministrativo/a, che non deve essere necessariamente un membro del Consiglio direttivo.

⁶Il Consiglio direttivo ha il quorum per deliberare qualora vi partecipino almeno tre membri con diritto di voto. È convocato su richiesta del/della presidente o di un membro del Consiglio direttivo.

⁷Le delibere del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, il/la presidente può esprimere il voto decisivo.

⁸Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere tenute anche in videoconferenza.

⁹Si possono adottare delibere circolari via e-mail con la maggioranza semplice dei membri votanti, a meno che la maggioranza dei membri non richieda la convocazione di una riunione in presenza.

¹⁰I membri del Consiglio direttivo operano su base onoraria e hanno diritto generalmente solo al rimborso delle spese effettive e degli esborsi in contanti. Le prestazioni speciali rese da singoli membri del Consiglio direttivo possono essere adeguatamente retribuite.

5. Patrimonio e responsabilità

¹L'Associazione si procura le risorse finanziarie necessarie attraverso:

- a) contributi dei benefattori e dei soci
- b) contributi di enti e istituzioni pubbliche della regione;
- c) erogazioni da parte di imprese, privati e fondazioni, sotto forma di donazioni, lasciti ed eredità;
- d) proventi da manifestazioni (ad esempio eventi di beneficenza);
- e) ulteriori entrate.

²L'Associazione risponde per i debiti con il suo solo patrimonio. Si esclude ogni responsabilità personale dei soci e supporter al di là dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo ai sensi dello statuto. Si esclude, inoltre, l'obbligo di versare contributi supplementari.

6. Iscrizione al Registro di commercio

Il Consiglio direttivo decide in merito all'iscrizione dell'Associazione al Registro di commercio.

7. Modifiche dello statuto e scioglimento

¹Per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il consenso unanime dei soci presenti e rappresentati all'Assemblea dei soci.

²Se uno dei quorum non è raggiunto, entro sei settimane deve essere convocata una seconda Assemblea dei soci con il medesimo ordine del giorno. Tale riunione avrà il quorum indipendentemente dal numero di soci presenti.

³La perdita dell'accreditamento (punto 1.3) da parte di SOSWI comporta lo scioglimento dell'Associazione.

⁴I fondi rimanenti dopo lo scioglimento dell'Associazione sono da destinare esclusivamente a SOSWI. È esclusa una distribuzione tra gli altri soci.

8. Entrata in vigore dello statuto / adeguamenti

Il presente statuto è stato approvato nella sua forma attuale in occasione dell'Assemblea dei soci del martedì, 7 maggio 2024, a Bellinzona ed è entrato immediatamente in vigore.


Bellinzona il 7 maggio 2024



Presidente
Sladjana Pansera



Membro SOSWI
Bruno Barth



Membro del Consiglio direttivo
Stefano Bosia



Membro SOSWI
Evaristo Roncelli



Membro del Consiglio direttivo
Maurizio Ghiani



Membro del Consiglio direttivo
Giulio Francini